

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2007

127ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti e il sottosegretario di Stato per l'interno Rosato.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'

(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 giugno 2007.

Il presidente **SALVI** ricorda che il Comitato ristretto, costituito il 20 giugno 2007, si è riunito per la prima volta il 12 luglio. Nel corso di tale seduta il relatore ha proposto una bozza di testo unificato, ed è stato deliberato lo svolgimento di audizioni informali. Il 18 luglio, in due distinte sedute, sono stati ascoltati prima i rappresentanti delle associazioni Arcigay e Arcilesbiche e successivamente della L.I.N.F.A., associazione rappresentativa delle cosiddette "nuove famiglie", mentre il 26 luglio è stato ascoltato il Forum delle famiglie.

Il Presidente ricorda altresì che, a seguito delle decisioni assunte nella successiva seduta del 12 settembre, in due distinte sedute, il 27 settembre 2007 si sono svolte le audizioni del professor Francesco D'Agostino, Presidente dell'Unione giuristi cattolici e del professor Paolo Papanti Pelletier, ordinario di diritto privato all'Università di Roma Tor Vergata, mentre, il 18 ottobre, si è svolta l'audizione informale del professor Gérard Francois Dumont, dell'Università di Parigi, in materia di esperienza applicativa della normativa francese sui cosiddetti PACS.

In esito alle sedute del 20 settembre e del 23 ottobre, il Comitato ristretto ha deciso di procedere all'esame di proposte emendative alla bozza formulata dal relatore.

Il 21 novembre, preso atto, sulla base della quantità e della natura degli emendamenti presentati, che non esistevano le condizioni per procedere ad un esame "per consenso" e

all'adozione di un testo proposto dal Comitato ristretto, si è deciso di concludere i lavori del Comitato stesso e di iscrivere nuovamente la materia all'ordine del giorno della Commissione.

Il Presidente propone quindi che la Commissione adotti come testo base il testo da lui presentato al Comitato ristretto.

Dopo un breve intervento della senatrice **Maria Luisa BOCCIA (RC-SE)**, che si esprime favorevolmente sulla proposta del Presidente, interviene il senatore **CENTARO (FI)**, il quale dichiara, a nome del suo Gruppo, che non prenderà parte alla votazione, riservandosi di intervenire nel corso dell'esame del disegno di legge.

Interviene il senatore **RIA (PD-Ulivo)**, il quale rileva preliminarmente che le decisioni e le valutazioni che assumerà in materia saranno collegate all'idea costituzionale di famiglia e alle particolari garanzie che l'ordinamento riserva a tale istituto.

Egli riconosce che la famiglia è stata oggetto, da almeno trent'anni, di un vivo dibattito che ha in parte influenzato anche la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, avviando un'importante e graduale opera di riconoscimento e di ampliamento progressivo dei diritti dei conviventi.

Benché ciò abbia convissuto con comportamenti sociali che hanno determinato, a danno dell'istituto familiare, processi di disgregazione, l'oratore ritiene necessario richiamare l'articolo 29 della Costituzione, che afferma una concezione positiva della famiglia intesa quale elemento essenziale dell'organizzazione sociale, preesistente allo Stato e alla quale lo Stato riconosce, e non attribuisce, diritti. Pur considerando che i mutamenti sociali abbiano in gran parte superato la concezione tradizionale della famiglia, l'oratore invita ad essere prudenti per evitare che si intervenga, a Costituzione invariata, su materie costituzionalmente rilevanti, come accadde quando, attraverso la legge ordinaria, si anticipò la riforma del titolo V della Costituzione.

L'oratore ritiene che un'assenza di attenzione e di prudenza rischia di chiedere trasformazioni troppo radicali, provocando il pericolo di una dissoluzione di valori, dettata dall'emergere di fattori disgregativi, fondati sull'egoismo personale, a danno dei fattori di unità e di solidarietà sociale. Egli rinviene rischi di tal tipo proprio nei nuovi istituti giuridici che vengono impropriamente ricondotti al contratto di matrimonio. Ricordando che il matrimonio fu introdotto dai costituenti proprio al fine di ancorare la famiglia, nucleo essenziale della società, ai valori fondamentali tutelati nella prima parte della Costituzione, l'oratore osserva che, nel dibattito svoltosi in sede parlamentare, abbia invece prevalso l'esigenza di favorire il singolo, le sue manifestazioni psicologiche, la sua affettività, cedendo alla pericolosa tentazione di trasformare ogni conquista sociale in diritto naturale. L'oratore ricorda le osservazioni di Luhman e di De Giorgi, secondo cui il confronto politico fra schieramenti diversi riguarda ormai esclusivamente l'estensione delle conquiste sociali ideologicamente definite come diritti naturali.

Per tale ragione egli ritiene inadeguate le scelte del Governo in materia di diritti dei conviventi e le proposte di iniziativa parlamentare, nonché le analoghe proposte di iniziativa parlamentare, considerandole deboli sotto il profilo dell'analisi sociale, di basso profilo per quanto concerne la valutazione degli effetti di breve e medio periodo, carenti in rapporto ai principi costituzionali.

Ritenendo di dover meglio approfondire una materia che presenta profili di estrema delicatezza per la società e per i singoli individui, dichiara di non assicurare il suo voto favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore **D'ONOFRIO (UDC)** il quale, nel riservarsi di intervenire diffusamente nel merito della proposta, chiede al Governo la sua opinione sul testo proposto dal relatore, interviene il senatore **Massimo BRUTTI (PD-Ulivo)** che condivide la proposta del relatore in quanto, a suo avviso, recepisce le diverse posizioni emerse in discussione generale.

Dopo aver ricordato che anche il Governo si pronunciò favorevolmente sul testo, in quanto idoneo a coagulare una più ampia convergenza di posizioni, pur rispettando il dissenso politico e ideale manifestato dal senatore RIA, rileva che oggetto dell'esame odierno sia esclusivamente la scelta dell'adozione del testo base per l'esame in Commissione. Acquisito l'eventuale assenso della Commissione, potranno necessariamente essere approfonditi i diversi aspetti attinenti al merito, soprattutto in sede di esame degli emendamenti.

Il senatore **DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA)** condivide la scelta di adottare come testo base il disegno di legge presentato dal relatore in Comitato ristretto, dal momento che esso recepisce alcune delle osservazioni da lui sviluppate in sede di discussione generale. Anche in

considerazione della disponibilità del Governo a convenire sul testo, auspica la più ampia convergenza possibile in materia.

La Commissione, con l'astensione dei senatori **RIA** (*PD-Ulivo*), **VALENTINO** (*AN*) e **CENTARO** (*FI*), approva la proposta di adottare come testo base il disegno di legge presentato dal relatore in Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 15 gennaio 2008.

Omissis

La seduta termina alle ore 16.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 18, 62, 472, 481, 589, 1208, 1224, 1225, 1227 E 1339

Articolo 1
(Contratto di unione solidale)

1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile, è inserito il seguente:

Titolo XV
Del contratto di unione solidale

455-*bis*. *Contratto di unione solidale*. L'unione solidale è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune.

Il contratto di unione non può essere stipulato, a pena di nullità:

- 1) da persona minore d'età;
- 2) da persona interdetta per infermità di mente;
- 3) da persona non libera di stato;
- 4) tra due persone che abbiano vincoli di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado, o che siano vincolate da adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno;
- 5) da persona condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva. Nel caso di persona rinviata a giudizio o sottoposta a misura cautelare la stipula è sospesa fino a quando non è pronunciata sentenza di scioglimento.

All'unione solidale si applicano le norme in materia di contratti di cui al capo II del libro IV, ivi comprese le cause di nullità previste dall'articolo 1418 e seguenti, nonché le disposizioni delle vigenti leggi speciali in materia di contratti.

455-*ter*. *Stipulazione del contratto*. Il contratto di unione solidale si stipula mediante dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio competente per il comune di residenza di uno dei due contraenti.

Qualora l'atto sia stipulato dal notaio, questi deve trasmetterlo entro dieci giorni all'ufficio del giudice di pace competente per territorio per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 455-*quater*.

La volontà di modificare un contratto di unione solidale in vigore deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti davanti al giudice di pace o al notaio. L'atto che porta le modifiche deve essere unito al contratto originario.

455-*quater*. *Registro dei contratti di unione solidale*. I contratti di unione solidale sono trascritti in apposito registro presso l'ufficio del giudice di pace competente a cura del cancelliere entro il quindicesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto stesso. Sullo stesso registro sono annotate le variazioni dei contratti di unione solidale.

445-*quinquies*. *Unione solidale del cittadino all'estero*. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un contratto di unione solidale in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

455-*sexies*. *Unione solidale dello straniero nello stato*. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda sottoscrivere un contratto di unione deve osservare le disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.

455-*septies*. *Diritti e doveri dei contraenti*. Coloro che hanno contratto un'unione solidale si portano aiuto reciproco e contribuiscono alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Il contratto di unione solidale può prevedere i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.

Salvo diversa volontà espressa, le parti dell'unione solidale sono solidalmente responsabile verso i terzi per i debiti contratti da ciascuno in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.

455-*octies*. *Regime patrimoniale*. Nel contratto di unione solidale le parti devono indicare se intendono assoggettare alle norme della comunione in generale i beni acquistati a titolo oneroso successivamente alla stipulazione del contratto stesso, anche quando l'acquisto sia compiuto da una sola delle parti.

455-*nonies*. *Assistenza*. Le parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all'assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario.

455-*decies*. *Agevolazioni e tutele in materia di lavoro*. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti di sede di parti di unione solidale che siano dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

455-*undecies*. *Malattia e decisioni successive in caso di morte*. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, ovvero di una procura sanitaria, e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, sono adottate dall'altra parte di un'unione solidale.

In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte relative al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, sono adottate dall'altra parte dell'unione solidale in assenza gli ascendenti o discendenti diretti maggiorenni del soggetto interessato.

455-*duodecies*. *Diritto di successione nel contratto di locazione*. 1. Qualora una delle parti dell'unione solidale sia titolare del contratto di locazione per l'alloggio comune, si applicano in caso di morte le disposizioni dell'articolo 1614.

455-*terdecies*. *Risoluzione del contratto di unione solidale*. Il contratto di unione solidale si risolve nei seguenti casi:

- 1) Per comune accordo delle parti
- 2) Per decisione unilaterale di uno dei due contraenti
- 3) Per matrimonio di uno dei due contraenti
- 4) Per morte di uno dei due contraenti.

Nel caso in cui intendano risolvere il contratto di comune accordo le parti rendono una dichiarazione congiunta al giudice di pace presso il cui ufficio è registrata la dichiarazione iniziale o al notaio che ha ricevuto la dichiarazione iniziale. Nel caso di cui al numero 2 del comma precedente, la parte che intende porre fine al contratto manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale. Nel caso di cui al numero 3 del comma precedente, la parte che ha contratto matrimonio deve darne comunicazione al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale allegando il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio. Nel caso di cui al numero 4 del comma precedente, il superstite invia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale copia dell'atto di decesso.

E' fatta menzione della cessazione degli effetti del contratto a margine di quest'ultimo.

455-*quaterdecies*. *Effetti della risoluzione del contratto di unione solidale*. Gli effetti della risoluzione del contratto si producono, a seconda dei casi:

- 1) dal momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
- 2) dal novantesimo giorno successivo all'invio della dichiarazione unilaterale di risoluzione all'altra parte e al giudice di pace o al notaio competente;
- 3) dalla data del matrimonio o del decesso di una delle parti.

Nel contratto di unione solidale possono essere stabilite le conseguenze patrimoniali della risoluzione per cause diverse dalla morte.

I contraenti procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 2 (Diritti successori)

1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

565. *Categorie di successibili*. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti, alla parte

di unione solidale dopo nove anni dalla registrazione del contratto e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

2. Dopo il Capo II del Titolo II del libro II del codice civile è inserito il seguente:

Capo II-bis

Della successione della parte di unione solidale

585-bis. Concorso della parte di unione solidale con i figli, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. Quando la parte di unione solidale concorra con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, ha diritto ad un quarto dell'eredità.

583-ter. Concorso della parte di unione solidale con altri parenti. Quando la parte di unione solidale concorre con i parenti di cui all'articolo 572, ha diritto a metà dell'eredità.

583-quater. Successione della sola parte di unione solidale. Se alcuno muore senza lasciare parenti oltre il sesto grado, alla parte di unione solidale si devolve tutta l'eredità.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "ed i parenti ed affini" sono sostituite dalle altre: ", i parenti ed affini e la parte di unione solidale".

Articolo 4

(Disciplina previdenziale)

1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire alla parte superstite dell'unione solidale, stabilendo requisiti di durata minima dell'unione stessa e tenendo conto dei prevalenti diritti dei figli minori o non autosufficienti del defunto.